

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
D E P U T A T I
DELLA MAGNIFICA CITTA'
D I V I C E N Z A .

ABolite dall' Articolo XXX. del Proclama 6. febbrajo corrente di S. E. Oliviero Co: di WALLIS Ciambellano Attuale di Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica le Leggi, Ordinazioni, ed ogni altra comunque denominata Disposizione, che possa esser stata fatta dopo l'epoca del primo Gennajo 1796. conseguentemente ne deriva, che tutti quelli, li quali a quel tempo godevano de' particolari legittimi Diritti, rientrano nel libero godimento de' medesimi, e nell'esercizio di quelle facoltà, ch'erano loro state concesse.

Ad oggetto però, che non abbiassi da alcuno ad ingingere ignoranza della pubblica Sovrana Volontà nel proposito, fanno SS. SS. Illustriss. pubblicamente intendere, e sapere:

Che tutti quelli, ch'erano in pacifico possesso all'epoca di sopra citata nel diritto d'Imposizione di far Osteria, e Beccaria, come